



COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO

(Libero Consorzio comunale di Caltanissetta)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 60 del 12-06-2019

OGGETTO: Approvazione programmazione del fabbisogno del personale, triennio 2019-2021 - Eccedenza personale

L'anno **duemiladiciannove addì dodici del mese di giugno** alle ore 16:45, in Vallelunga Pratameno nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale, in seguito a convocazione nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Cognome e nome	Qualifica	P/A
Avv. TOMMASO PELAGALLI	SINDACO	P
Sig.ra SAMANDA MINISTERI	ASSESSORE	P
D.ssa ROSA IZZO	ASSESSORE	P
MARIO DI GANGI	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n° 4 e assenti n° 0

Assume la presidenza il Signor Avv. TOMMASO PELAGALLI in qualità di SINDACO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune DOTT.SSA Lucia Maniscalco

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Oggetto: Approvazione programmazione del fabbisogno del personale, triennio 2019-2021 - Eccedenza personale

Il sottoscritto CAPO AREA AMMINISTRATIVA sottopone all'esame della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione

Su conforme indirizzo della Giunta comunale

RICHIAMATI:

- l'art. 39, comma 1, della L. 449/1997 e l'art. 91, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, secondo cui gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale al fine migliorare la funzionalità e ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- l'art. 19, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che recita: *"A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate"*;
- l'art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001, come da ultimo modificato con D.Leg.vo 25 maggio 2017, n. 75, che dispone: *"Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche e integrazioni."*;
- l'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, come da ultimo modificato con D.Leg.vo 25 maggio 2017, n. 75, ai sensi del quale nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'art. 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni;

RILEVATO che:

- la legge n. 232/2016, c.d. legge di bilancio 2017, ha sancito, al co. 479, che dal 2018 per i comuni con popolazione inferiore 10.000 abitanti che hanno rispettato il pareggio di bilancio lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'15 degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio e hanno un rapporto tra dipendenti e popolazione inferiore a quello previsto per gli enti in dissesto, è previsto l'aumento al 75% dei risparmi delle cessazioni dell'anno precedente per assunzioni a tempo indeterminato;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 10 aprile 2017 ad oggetto " Individuazione dei rapporti medi dipendenti- popolazione validi per gli enti in condizione di dissesto, per il triennio 2017-2019" ha previsto per gli enti da 3.000 a 4.999 abitanti un rapporto medio dipendenti-popolazione pari a 1/150;

DATO ATTO che:

- per gli anni 2019, 2020 e 2021 la capacità assunzionale è pari al 100% della spesa dei cessati nell'anno precedente;
- questo Ente ha rispettato il saldo degli equilibri di finanza pubblica e che la certificazione risulta regolarmente trasmessa tramite il portale della ragioneria generale dello Stato, come risulta dalla certificazione effettuata il 29 marzo 2019 a firma del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;
- ha rispettato il tetto di spesa del personale relativo al triennio 2011-2013, come risulta dalla nota del 24 ottobre 2018 a firma del Responsabile del Settore Economico-Finanziario;
- ha rispettato il tetto del 50% della spesa di personale destinabile alle stabilizzazioni comprensivo del 50% aggiuntivo della spesa ex art. 9, co. 28, del D.L. 122/2010, come da D.Lgs. 75/2017;

DATO ATTO altresì che:

- con riferimento alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021, il triennio da considerare ai fini del calcolo dei resti assunzionali è il seguente: 2016-2018;
- alla luce della richiamata normativa, la capacità assunzionale di questo Ente in termini di spesa è così distinta:
anno 2016: 25% delle cessazioni del 2015;
anno 2017: 25% delle cessazioni del 2016;
anno 2018: 75% delle cessazioni del 2017;
anno 2019: 100% delle cessazione del 2018;
anno 2020: 100% delle cessazioni del 2019;
anno 2021: 100% delle cessazioni del 2020;

EVIDENZIATO che la spesa per l'assunzione della categoria protetta non rientra nel limite della spesa del personale;

VISTI:

- l'art. 1, comma 557, della legge 27/12/2006, n. 296, come sostituito dall'art. 14, comma 7, del D. L. 31/05/2010, n. 78, convertito dalla legge 30/07/2010, n. 122, secondo cui : "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, ...";
- l'art. 1, comma 557 – ter , della legge n. 296/2006 e s.m. i., secondo cui "*In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*";
- l'art. 76, comma 4, del D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, che così recita : "*In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.*";
- l'art. 1, comma 557 – quater della legge n. 296/2006, inserito dall'art. 3, comma 5 – bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, in virtù del quale : "*Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore presente disposizione.*"(triennio 2011/2013);
- la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 27/2015 secondo cui ulteriore condizione per procedere ad assunzioni è il rispetto dell'incidenza della spesa di personale su quella corrente nel triennio 2011/2013;
- il comma 707, dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) secondo cui restano fermi gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno 2015 *nonché le sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti*;
- il comma 762 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) secondo cui "*Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734*" (con la conseguenza che per il futuro i vincoli alle assunzioni e alla spesa di personale per gli enti soggetti al patto di stabilità si intendono riferiti al rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio);
- la legge n. 232/2016, c.d. legge di bilancio 2017, che ha lasciato immutata la disciplina normativa relativa alla capacità assunzionali, tranne che con riguardo al co. 479, che prevede dal 2018 per i comuni con popolazione inferiore 10.000 abitanti che hanno rispettato il pareggio di bilancio *lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori al 15% degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio e hanno un rapporto tra dipendenti e popolazione inferiore a quello previsto per gli enti in dissesto*, l'aumento al 75% dei risparmi delle cessazioni dell'anno precedente per assunzioni a tempo indeterminato;
- il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ad oggetto "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", ha, con l'art. 20, dettato disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni;
- la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 recante la legge di bilancio 2018, che estende, con il co. 863, l'ambito di applicazione dello sblocco totale del turn over per i Comuni (modificando l'art. 1, co. 228, della L. 208/2015). In particolare, dispone che il suddetto sblocco operi per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti (in luogo dei 3.000 prima previsti) che rilevano, nell'anno precedente, una spesa di personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio;
- Il comma 812 della richiamata legge di bilancio per il 2018, che prevede (al fine di superare il precariato e valorizzare le professionalità acquisite dal personale a tempo determinato) che si continuino ad applicare le disposizioni sulle stabilizzazioni del personale a tempo determinato di regioni e comuni, di cui all'articolo 4, comma 6-quater, del D.L. 101/2013, a tutte le selezioni comunque effettuate e concluse ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della L. 296/2006;
- Inoltre, il comma 881 che introduce alcune modifiche all'art. 20 del D.Lgs. 75/2017, relativo alla stabilizzazione del personale impiegato nelle pubbliche amministrazioni con contratto di lavoro a tempo determinato che abbia maturato almeno 36 mesi di servizio negli ultimi 8 anni, al fine di renderne compatibile l'applicazione nell'ambito dei processi associativi tra Comuni, chiarendo in particolare che, in caso di amministrazioni comunali che esercitino in forma associata funzioni, i requisiti necessari per accedere alle procedure speciali possono ritenersi integrati e maturati anche presso le diverse amministrazioni con i servizi associati. La formulazione ampia utilizzata dal legislatore porta a ritenere che tale possibilità si attuabile nell'ambito di tutte le forme associative contemplate dal D.Lgs. n. 267/2000 (artt. 30 e ss);
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante la legge di bilancio per il 2019, che ha mantenuto invariato l'attuale assetto delle procedure di stabilizzazione derivante dalla normativa introdotta dal D.Lgs. n. 75/2017;
- la legge regionale n. 27/2016 recante "Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario", che ha disciplinato in modo innovativo la stabilizzazione del personale c.d. precario;

- la L.R. 8 maggio 2018, n. 8 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale” che ha armonizzato, con l’art. 26, la disciplina sulle stabilizzazioni dei precari delle autonomie locali in Sicilia con quella prevista in ambito nazionale dal D.Lgs. n. 75/2017;
- la circolare della Regione Sicilia n. 16042 del 5 novembre 2018 ad oggetto “ Art. 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 - Indicazioni circa le procedure di stabilizzazione del personale titolare di contratto a tempo determinato delle autonomie locali della Sicilia”;
- la L.R. 22 febbraio 2019, n. 1 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale.”, che ha modificato l’art. 3 della L.R. 27/2016 in materia di stabilizzazione di personale precario, stabilendo, al co. 2, che le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e di cui all’articolo 26, comma 6, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 sono da intendersi relative a procedure di reclutamento straordinario volte al superamento del precariato storico, che prescindono dalle procedure rivolte all’esterno e sono interamente riservate ai soggetti richiamati nel medesimo articolo 26;

RILEVATO che:

- l’art. 20, co. 1, lett.a) del D.Lgs. 75/2017 prevede che Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

- a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
- b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione;
- c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell’amministrazione di cui alla lettera a) che procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;

- l’art. 4 del D.Lgs. 75/2017 recante “*Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165*”, le cui nuove formulazioni dell’art.6 (commi 1, 2, 3 e 6) e dell’art.6 – *ter* (comma1), *puntualizza il ruolo di primo piano da attribuire al programma triennale del fabbisogno di personale rispetto alla dotazione organica del personale*;

DATO ATTO che uno dei punti fondamentali della riforma Madia, come viene detto il D.Lgs.n.75/2017, sta nel superamento della tradizionale determinazione del fabbisogno delle pubbliche amministrazioni che non viene più affidato ad uno strumento programmatico e di natura statica quale la dotazione organica, bensì al piano triennale dei fabbisogni che rappresenta fundamentalmente un piano gestionale e di natura dinamica;

RICHIAMATA la precedente deliberazione della Giunta comunale n. 111 del 21 dicembre 2018 “*Programmazione del fabbisogno del personale, triennio 2018-2020 - Piano delle assunzioni 2018/2020 Approvazione*” con la quale, tra l’altro, è stato approvato il Programma del Fabbisogno del personale 2018/2020 come di seguito;

<p>ANNO 2018</p> <p>Spesa da sostenere: € 16.193,96.</p>	<p>Scavalco di eccedenza ex art. 1, co. 557, L. 537/2004 area finanziaria</p>
<p>ANNO 2019</p> <p>Spesa da sostenere cat C: € 110.541,04</p> <p>Spesa da sostenere cat C: € 29.477,62</p> <p>Spesa da sostenere cat. B: € 10.890,68</p> <p>Spesa da sostenere cat. A: € 27.816,18</p> <p>Spesa da sostenere cat. A: € 151.443,63</p> <p>Spesa da sostenere cat. B3: € 20.652,45</p> <p>Spesa da sostenere: € 16.193,96.</p>	<p>Processo di stabilizzazione di n. 1</p> <p>n. 10 Categoria C1, Istruttore, a 18 ore settimanali con contratto a tempo indeterminato;</p> <p>n. 2 Categoria C1, Istruttore, a 24 ore settimanali con contratto a tempo indeterminato;</p> <p>n. 1 Categoria B1, Esecutore, a 20 ore settimanali con contratto a tempo indeterminato;</p> <p>n. 3 Categoria A1, Operatore, a 18 ore settimanali con contratto a tempo indeterminato;</p> <p>n. 14 Categoria A1, Operatore, a 21 ore settimanali con contratto a tempo indeterminato;</p> <p>assunzione n. 1 autista categoria B3;</p> <p>Scavalco di eccedenza ex art. 1, co. 557, L. 537/2004 area finanziaria;</p>

RILEVATO che ai sensi della richiamata L.R. 27/2016, come modificata dalla L.R. 8/2018 e dalla L.R. 1/2019, è possibile proseguire, in presenza delle prescritte garanzie di accesso con procedure concorsuali, le procedure di stabilizzazione già avviate da questo Ente con la deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 21 dicembre 2018;

RITENUTO pertanto dover evidenziare che le procedure di stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato e part. time, in servizio presso questo Ente, osservano i seguenti requisiti:

a) risulta in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso questo Ente;

b) è stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali;

c) ha maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze di questo Ente, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;

RILEVATO inoltre che la copertura finanziaria per le stabilizzazioni dei lavoratori con contratto a tempo determinato e part time è assicurata dalla legge regionale n. 5/2014 e s.m.i., come meglio esplicitato nella richiamata circolare dell'assessorato regionale della autonomie locali prot. n. 16042 del 5 novembre 2018 ad oggetto " Art. 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 - Indicazioni circa le procedure di stabilizzazione del personale titolare di contratto a tempo determinato delle autonomie locali della Sicilia";

RILEVATA altresì la necessità di programmare, nell'anno in corso, l'assunzione di n. 1 autista e, nell'anno 2020 l'assunzione di n. 1 unità di cat. D " Istruttore Direttivo amministrativo-Contabile";

DATO ATTO che per procedere alle assunzioni è necessario calcolare la capacità assunzionale dell'Ente:

○ *Capacità assunzionale 2019="100% cessati 2018+resti triennio 2016-2018";*

○ *Capacità assunzionale 2020="100% cessati 2019+resti triennio 2017-2019";*

○ *Capacità assunzionale 2021="100% cessati 2020+resti triennio 2018-2020";*

DATO ATTO che la capacità assunzionale dell'Ente, calcolata sulla base della normativa statale, tenendo conto anche delle cessazioni verificate con i requisiti della legge " quota cento " è la seguente (escluso rateo tredicesima) all.A:

○ *Capacità assunzionale 2019= "100% cessati 2018 + resti triennio 2016-2018" = Euro 32.151,28*

○ *Capacità assunzionale 2020="100% cessati 2019+resti triennio 2017-2019: 79.066,29;*

○ *Capacità assunzionale 2021="100% cessati 2020+resti triennio 2018-2020: 79.066,29;*

DATO ATTO dell'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

EVIDENZIATO che:

○ La popolazione residente nel Comune di Vallelunga Pratameno alla data del 31/12/2017 è pari a 3.384 e che pertanto, il rapporto medio dipendenti-popolazione, ad esclusione dei dipendenti a tempo determinato e dei dipendenti facenti parte delle categorie protette (in quanto assunzione obbligatoria per legge) è pari a $3.384/150=23$, pertanto l'Ente rispetterebbe il requisito di cui al Decreto Ministero Interno del 10/04/2017 relativo al "rapporto medio dipendenti/popolazione", essendo i dipendenti di ruolo in servizio, in atto, n. 13 di cui n. 2 saranno collocati in pensione con decorrenza dal mese di agosto 2019;

Nel corso dell'anno 2019, ad oggi, si registra:

○ La collocazione in pensione, per " quota cento ", di un Istruttore Tecnico, categoria C, con decorrenza 01 agosto 2019;

○ La collocazione in pensione, per " quota cento ", di un Istruttore Contabile, categoria C, con decorrenza 13 agosto 2019;

CONSIDERATO che rimane immutata la volontà dell'Amministrazione, riconoscendo le professionalità acquisite con anni di esperienza lavorativa in settori spesso nevralgici per l'Ente dal personale precario (che oggi rappresenta una fetta predominante della forza lavorativa del Comune) di stabilizzare tutte le 30 unità di personale con contratto a tempo determinato e part time che in atto prestano servizio presso questo Ente, nel corso dell'anno 2019, per non perdere l'opportunità offerta dalla legge regionale in merito al finanziamento della spesa occorrente fino al 2038, come asserito nella citata deliberazione della Giunta comunale n.111 del 21 dicembre 2018;

CONSIDERATO che:

- ai suddetti fini sono stati calcolati i resti assunzionali relativi agli anni 2016, 2017, 2018, anche complessivamente considerati, nonché, con riguardo all' annualità 2019, il 100% della spesa di coloro che cessano nell'anno 2018, e, con riferimento alle annualità 2020 e 2021, il 100% della spesa di coloro che cesseranno nel 2019 e nel 2020;

- la spesa derivante dalle cessazioni dal servizio per i suddetti periodi risulta quantificata nell'allegato prospetto ed è pari a complessivi € 78.603,87 per il triennio 2015-2017, e ad € 38.378,14 per il triennio 2018-2020, così distinti:

- per l'anno 2015: € 44.270,94;

- per l'anno 2016: € 56.468,84;

- per l'anno 2017: € 0,00;

- per l'anno 2018: € 18.034,07;

- per l'anno 2019: € 0,00

- per l'anno 2020 € 61.032,21;

- per l'anno 2021 € 0,00

- con riferimento all'anno 2019 deve tenersi conto del 100 per cento della spesa dei cessati nel 2018;

- con riferimento all'anno 2020 deve tenersi conto del 100 per cento della spesa dei cessati nel 2019;

- con riferimento all'anno 2021 deve tenersi conto del 100 per cento della spesa dei cessati nel 2020;

la spesa per le stabilizzazioni del triennio 2019-2021 impiega anche le risorse relative alle annualità 2015 e 2016, già accantonate, in virtù dello sblocco delle risorse destinate alla mobilità del personale proveniente dagli enti di area vasta, operato dalla L.R. 8/2018;

VISTI:

- il comma 2 dell'art. 22, della L.r. n. 1 / 2019 così recita: "le disposizioni di cui all'art. 3 della L.r. n. 27 del 2016 e di cui all'art. 26, comma 6, della L.r. 8/2018 sono da intendersi relative a procedure di reclutamento straordinario volte al superamento del precariato storico, che prescindono dalle procedure rivolte all'esterno e sono interamente riservate ai soggetti richiamati nel medesimo art. 26;
- il comma 3 dell'art. 22, della L.r. 1 2019 così recita: "il reclutamento con le procedure di cui alla L.r. 85/95, alla L.r. 16/2016, alla L.r. 21/2003 e alla L.r. 27/2007, è requisito utile ai fini dell'applicazione dell'art. 20, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 25/05/2017, n. 75;
- l'art. 3 della L.R. 27/2016, operata dalla L.R. 8/2018 e dalla L.R. 1/2019, secondo cui è possibile proseguire, in presenza delle prescritte garanzie di accesso con procedure concorsuali, le procedure di stabilizzazione già avviate da questo Ente con la deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 21 dicembre 2018, si supera la statuizione della delibera della Corte dei Conti della Regione Sicilia n. 28/2019;

VISTA altresì:

- o La circolare del 08/05/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione recante Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche ed in particolare il punto 2.2 della stessa recante "garanzia degli equilibri di finanza pubblica: vincoli finanziari;
- o La circolare n. 3 del 2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione recante "indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato "al capo 3, rubrica 3.2 "Le procedure di reclutamento dell'art.20 del D.Lgs.75/2017" punto 3.2.1 "Ambito di applicazione " comma 2 secondo il quale "L'art.20, comma 2, consente alle amministrazioni, per il triennio 2018-2020, di bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:....Omissis....";

PRECISATO che ogni eventuale assunzione è subordinata alla verifica del rispetto e della permanenza di tutti i vincoli e di tutti i presupposti di legge esistenti al momento dell'assunzione medesima;

CONSIDERATA la possibilità e la necessità di modificare il presente piano triennale del fabbisogno del personale qualora si dovessero verificare variazioni di normative ed emanazioni di circolari in merito;

DATO ATTO che:

- o La sussistenza delle risorse finanziarie necessarie per garantire la sostenibilità a regime della relativa spesa del personale si evince da quanto previsto dall'art.3, commi 1, 6 e 21 della L.r. 27/2016 e che, pertanto, la stipula dei contratti a tempo indeterminato, a conclusione del processo di stabilizzazione, è necessariamente subordinata all'emanazione dei decreti di finanziamento da parte dell'organo competente della Regione Siciliana, ai sensi della normativa vigente;
- o Pertanto, la certificazione dell'organo di controllo interno di cui all'art.40-bis, comma 1 del D.Lgs.165/2001 e ss.mm.ii. è necessariamente subordinata al verificarsi del suddetto evento;
- o la stabilizzazione del personale precario, ai sensi del comma 4 art. 20 del D.Lgs.n.75/2017, può essere effettuata in modo "diretto" (ovvero applicando i comma 1 del medesimo decreto), elevando ulteriormente i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato ivi previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse individuate con la L.r.n.5/2014 che per il Comune di Vallelunga Pratameno ammonta a Euro 450.593,31 (incluso quota complementare escluso gli oneri di legge);

RAVVISATA la necessità di approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2019/2021 e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e con il quadro normativo vigente;

RAVVISATA, altresì la necessità di predisporre un piano di assunzioni per il medesimo triennio, ai fini della programmazione triennale del fabbisogno 2019/2021;

RITENUTO di dovere attuare il piano occupazionale per l'anno 2019 e, conseguentemente, procedere alla stabilizzazione del personale precario in servizio presso questo Comune, previo espletamento dell'eventuale relativo concorso riservato;

ATTESO che il vigente quadro normativo, con particolare riferimento al D.Lgs.n.267/2000 attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in merito alla deliberazione del presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'art.49, del D.Lgs.n.267/2000;

RICHIESTO il preventivo parere dell'Organo di Revisione Contabile, ai sensi del comma 8 dell'art.19 della L.28 dicembre 2001, n.448, il quale si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 111 del 21 dicembre 2018 ad oggetto "Programmazione del fabbisogno del personale, triennio 2018-2020 - Piano delle assunzioni 2018/2020 Approvazione";

VISTO il D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs.n.165/2001 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge n.122/2010;

VISTE le Leggi Regionali Siciliane nn. 85/1995, 16/2006, 5/2014, 2/2015, 3/2016, 27/2016 e 8/2018;

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";
VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 23 giugno 2009;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 19 aprile 2016;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
TUTTO ciò premesso e considerato;

P R O P O N E

1. **Di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale n.10/1991 e successive modifiche, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **Di approvare** il Programma del Fabbisogno del personale 2019/2021 come di seguito;

<p>ANNO 2019</p> <p>Spesa da sostenere cat C: € 111.892,39</p> <p>Spesa da sostenere cat C: € 13.562,71</p> <p>Spesa da sostenere cat. B: € 10.018,93</p> <p>Spesa da sostenere cat. A: € 25.591,46</p> <p>Spesa da sostenere cat. A: € 139.331,26</p> <p>Spesa da sostenere cat. B3: € 18.034,07</p> <p>Spesa da sostenere: € 16.193,96</p>	<p>n. 11 Categoria C1, Istruttore, a 18 ore settimanali con contratto a tempo indeterminato;</p> <p>n. 1 Categoria C1, Istruttore, a 24 ore settimanali con contratto a tempo indeterminato;</p> <p>n. 1 Categoria B1, Esecutore, a 20 ore settimanali con contratto a tempo indeterminato;</p> <p>n. 3 Categoria A1, Operatore, a 18 ore settimanali con contratto a tempo indeterminato;</p> <p>n. 14 Categoria A1, Operatore, a 21 ore settimanali con contratto a tempo indeterminato;</p> <p>assunzione n. 1 autista categoria B3;</p> <p>Scavalco di eccedenza ex art. 1, co. 557, L. 537/2004 area finanziaria</p>
<p>ANNO 2020</p> <p>Spesa da sostenere: € 20.344,57</p>	<p>Assunzione di n. 1 unità di cat. D "Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile" (Contratto per scavalco di eccedenza ex art. 1, co. 557, L. 537/2004 area finanziaria fino ad assunzione cat. D)</p>
<p>ANNO 2021</p> <p>Spesa da sostenere: € 20.344,57</p>	<p>Assunzione di n. 1 unità di cat. D "Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile" (Contratto per scavalco di eccedenza ex art. 1, co. 557, L. 537/2004 area finanziaria fino ad assunzione cat. D)</p>

oltre tredicesima ed oneri di legge;

3. **Di dare atto** che, per effetto delle disposizioni introdotte dall'art. 22, co. 2, della L. R. 1/2019; le procedure di stabilizzazione avviate da questo Ente con la deliberazione di Giunta comunale n. 111 del 21 dicembre 2018 sono da intendersi riferite all'art. 20, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 75/2017, come meglio esplicitato in parte motiva della presente, e dunque prescindono dalle procedure rivolte all'esterno essendo interamente riservate ai soggetti richiamati nell'art. 26 della L.R. 8/2018;

4 . **Di modificare** conseguentemente la deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 21 dicembre 2018, lasciando invariata la restante parte non modificata con la presente;

5.**Di riservarsi** la possibilità di adeguare, in qualsiasi momento, il presente piano di fabbisogno del personale e del piano delle assunzioni relative al triennio 2019-2021 qualora si dovessero verificare esigenze o condizioni tali da determinare mutazioni rispetto al triennio di riferimento;

6.Di verificare, prima dell'avvio delle procedure di assunzione, la sussistenza dei requisiti e il rispetto dei limiti assunzionali e dei vincoli di bilancio previsti dalla vigente normativa e, in particolare, il rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio, del tetto di spesa del personale (spesa media del triennio 2011/2013) e dell'incidenza della spesa del personale su quella corrente del triennio 2011/2013;

7. di dare atto che:

- la stabilizzazione del personale precario non comporterà aumento di spesa;
- la stabilizzazione delle 30 unità che rappresentano il personale precario, ai sensi del comma 4 dell'art.20 del D.Lgs.n.75/2017, viene effettuata in modo "diretto" (ovvero applicando il comma 1 del medesimo decreto elevando ulteriormente i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato ivi previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse individuate con la legge regionale n.5/2014, che per il Comune di Vallelunga Pratameno ammonta ad euro 450.593,31 (oltre oneri di legge ed inclusa la quota complementare);
 - ai sensi del comma 3 dell'art.20 del D.Lgs. n.75/2017, ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2019-2021, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2 possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, previa verifica di mobilità esterna tramite bacino del precariato, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, che per il Comune di Vallelunga Pratameno ammontano ad euro 2.200,97 ad esclusione dell'incarico in corso;
- sulla presente proposta vengono acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile dei competenti funzionari responsabili ai sensi dell'art. 53 , comma 1 , della legge n. 142/1990 , recepito dalla L. R. n. 48/91 , nel testo modificato dall'art. 12 della L. R. n. 30/2000, nonché il parere del Revisore dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8, Legge n. 448/2001 e s.m.i. ;
- la presente programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021 impiega anche le risorse relative alle annualità 2015 e 2016 accantonate per fini di mobilità del personale proveniente dagli enti di area vasta atteso lo sblocco intervenuto con la L.R. 8/2018;

8. di dichiarare che l'Ente non si trova in situazione di eccedenza di personale rispetto alle esigenze finanziarie relativamente alle seguenti categorie professionali:

- categoria professionale D;
- categoria professionale C;
- categoria professionale B;
- categoria professionale A;

9. di dare mandato al responsabile dell'Area amministrativa di predisporre tutti gli atti necessari per la realizzazione di quanto programmato e al responsabile del settore economico e finanziario, per la competenza della parte economica, di provvedere ad ogni altro adempimento inerente la spesa del personale in argomento;

10. di comunicare la presente deliberazione alle organizzazioni sindacali;

11. di dare atto che il presente piano triennale va trasmesso all' Assessorato regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica;

12. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo per gli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Maria G. Monachino

PARERI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30, si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto

31-05-2019

IL CAPO AREA
F.to D.ssa MARIA GIUSEPPINA
MONACHINO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della Legge Regionale 23.12.2000, n. 30, si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità contabile sulla deliberazione di cui all'oggetto

12-06-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
F.to Domenico Indelicato

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione;

DATO ATTO che per effetto delle disposizioni introdotte dall'art. 22, co. 2, della L.R. 1/2019, le procedure avviate dal Comune con la delibera n. 111 del 21/12/2018 sono da intendersi riferite all'art. 20, co. 1., lett. a) del D.Leg.vo 75/2017;

DATO ATTO che sulla proposta medesima sono stati espressi i pareri di cui all'art. 53 della legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana";

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO lo Statuto comunale;

TUTTO ciò premesso e considerato;

CON votazione palese ed unanime,

DELIBERA

di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, e pertanto:

-Di approvare il Programma del Fabbisogno del personale 2019/2021 come di seguito;

ANNO 2019	
Spesa da sostenere cat C: € 111.892,39	n. 11 Categoria C1, Istruttore, a 18 ore settimanali con contratto a tempo indeterminato;
Spesa da sostenere cat C: € 13.562,71	n. 1 Categoria C1, Istruttore, a 24 ore settimanali con contratto a tempo indeterminato;
Spesa da sostenere cat. B: € 10.018,93	n. 1 Categoria B1, Esecutore, a 20 ore settimanali con contratto a tempo indeterminato;
Spesa da sostenere cat. A: € 25.591,46	n. 3 Categoria A1, Operatore, a 18 ore settimanali con contratto a tempo indeterminato;
Spesa da sostenere cat. A: € 139.331,26	n. 14 Categoria A1, Operatore, a 21 ore settimanali con contratto a tempo indeterminato;
Spesa da sostenere cat. B3: € 18.034,07	assunzione n. 1 autista categoria B3;
Spesa da sostenere: € 16.193,96	Scavalco di eccedenza ex art. 1, co. 557, L. 537/2004 area finanziaria
ANNO 2020	
Spesa da sostenere: € 20.344,57	Assunzione di n. 1 unità di cat. D "Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile" (Contratto per scavalco di eccedenza ex art. 1, co. 557, L. 537/2004 area finanziaria fino ad assunzione cat. D)
ANNO 2021	
Spesa da sostenere: € 20.344,57	Assunzione di n. 1 unità di cat. D "Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile" (Contratto per scavalco di eccedenza ex art. 1, co. 557, L. 537/2004 area finanziaria fino ad assunzione cat. D)

oltre tredicesima ed oneri di legge;

-Di dare atto che, per effetto delle disposizioni introdotte dall'art. 22, co. 2, della L. R. 1/2019; le procedure di stabilizzazione avviate da questo Ente con la deliberazione di Giunta comunale n. 111 del 21 dicembre 2018 sono da intendersi riferite all'art. 20, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 75/2017, come meglio esplicitato in parte motiva della presente, e dunque prescindono dalle procedure rivolte all'esterno essendo interamente riservate ai soggetti richiamati nell'art. 26 della L.R. 8/2018;

-Di modificare conseguentemente la deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 21 dicembre 2018, lasciando invariata la restante parte non modificata con la presente;

-Di riservarsi la possibilità di adeguare, in qualsiasi momento, il presente piano di fabbisogno del personale e del piano delle assunzioni relative al triennio 2019-2021 qualora si dovessero verificare esigenze o condizioni tali da determinare mutazioni rispetto al triennio di riferimento;

-Di verificare, prima dell'avvio delle procedure di assunzione, la sussistenza dei requisiti e il rispetto dei limiti assunzionali e dei vincoli di bilancio previsti dalla vigente normativa e, in particolare, il rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio, del tetto di spesa del personale (spesa media del triennio 2011/2013) e dell'incidenza della spesa del personale su quella corrente del triennio 2011/2013;

- di dare atto che:

- la stabilizzazione del personale precario non comporterà aumento di spesa;

- la stabilizzazione delle 30 unità che rappresentano il personale precario, ai sensi del comma 4 dell'art.20 del D.Lgs.n.75/2017, viene effettuata in modo "diretto" (ovvero applicando il comma 1 del medesimo decreto elevando ulteriormente i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato ivi previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse individuate con la legge regionale n.5/2014, che per il Comune di Vallelunga Pratameno ammonta ad euro 450.593,31 (oltre oneri di legge ed inclusa la quota complementare);

- ai sensi del comma 3 dell'art.20 del D.Lgs. n.75/2017, ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2019-2021, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2 possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, previa verifica di mobilità esterna tramite bacino del precariato, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, che per il Comune di Vallelunga Pratameno ammontano ad euro 2.200,97 ad esclusione dell'incarico in corso;

- sulla presente proposta vengono acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile dei competenti funzionari responsabili ai sensi dell'art. 53, comma 1, della legge n. 142/1990, recepito dalla L. R. n. 48/91, nel testo modificato dall'art. 12 della L. R. n. 30/2000, nonché il parere del Revisore dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8, Legge n. 448/2001 e s.m.i.;

- la presente programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021 impiega anche le risorse relative alle annualità 2015 e 2016 accantonate per fini di mobilità del personale proveniente dagli enti di area vasta atteso lo sblocco intervenuto con la L.R. 8/2018;

-di dichiarare che l'Ente non si trova in situazione di eccedenza di personale rispetto alle esigenze finanziarie relativamente alle seguenti categorie professionali:

-categoria professionale D;

-categoria professionale C;

-categoria professionale B;

-categoria professionale A;

- di dare mandato al responsabile dell'Area amministrativa di predisporre tutti gli atti necessari per la realizzazione di quanto programmato e al responsabile del settore economico e finanziario, per la competenza della parte economica, di provvedere ad ogni altro adempimento inerente la spesa del personale in argomento;

- di comunicare la presente deliberazione alle organizzazioni sindacali;

- di dare atto che il presente piano triennale va trasmesso all' Assessorato regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica;

La Giunta

SUCCESSIVAMENTE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

CON votazione palese ed unanime;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l'urgenza.

L'Assessore Anziano
F.to Sig.ra SAMANDA MINISTERI

Il Presidente
F.to Avv. TOMMASO PELAGALLI

Il Segretario
F.to DOTT.SSA Lucia Maniscalco

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla residenza municipale,

Il Segretario
DOTT.SSA Lucia Maniscalco

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE del Comune, vista la L.R. n. 44/1991 così come integrata e modificata con la L.R. n. 23/1997,

DICHIARA

che il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente esecutivo dalla Giunta Comunale e viene trasmesso per gli adempimenti all'ufficio competente (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991).

Dalla residenza municipale, 12-06-2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA Lucia Maniscalco

Copia del presente verbale di deliberazione è stata trasmessa ai capigruppo con nota prot. n. _____ del _____.

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA Lucia Maniscalco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ Registro Pubblicazioni

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE del Comune, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line il giorno _____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale, 29-06-2019

Il Messo Comunale
F.to

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA Lucia Maniscalco

PER COMPETENZA

AREA

PER CONOSCENZA

P.O. n. 1 - Amministrativa
P.O. n. 2 - Finanziaria
P.O. n. 3 - Tecnica

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA Lucia Maniscalco